

Deliberazione n. 36/2021/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:*

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 17 marzo 2021

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma

**Ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie
al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018
(anno 2019) e al 31 dicembre 2019 (anno 2020)
(art.20 del t.u. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, e che prevede il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che la Camera di commercio di Parma risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione n. 162 del 17 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dalla Camera di commercio di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione n.151 del 20 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dalla Camera di commercio di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, trasmessa in data 15 gennaio 2021 dalla Camera di commercio di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 17 marzo 2021;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.

Nel § 6 della relazione "Considerazioni sul contenuto dei piani delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato" si è riferito sui piani predisposti dalle camere di commercio dell'Emilia-Romagna e, tra questi da quella di Parma.

2. Successivamente, in data 31 marzo 2016, l'Ente ha trasmesso la relazione sui risultati conseguiti, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la quale è stata esaminata dalla Sezione nella deliberazione n. 142/2016/VSGO del 19 dicembre 2016. Sulla base dell'analisi effettuata, conseguentemente, la Sezione ha segnalato la presenza nel piano delle criticità dettagliatamente indicate nella deliberazione citata.

3. La Camera di commercio ha trasmesso in data 18 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato dalla Giunta camerale con delibera n.133 del 27 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle apposite linee guida fornite da Unioncamere.

3.1 Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere ventotto partecipazioni dirette, di cui dieci appartenenti al sistema camerale e costituite secondo il modello dell' *'in house providing*. Inoltre, aveva quote in sei società in liquidazione.

La Sezione ha esaminato il provvedimento di revisione straordinaria nella deliberazione n. 66/2018/VSGO del 13 marzo 2018, rilevando specifiche criticità in ordine alle quali ha sollecitato l'Ente "- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici; - ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente; - ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione; - ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso".

FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante

“testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

L'operazione di ricognizione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016¹, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in ordine alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio

¹ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del tusp, che “costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

2. La Camera di commercio di Parma ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

3. Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dalla Camera di commercio di Parma, risulta che quest'ultima al 31 dicembre 2019 era titolare delle seguenti partecipazioni dirette: **Uniontrasporti s.c.r.l.** (0,49 per cento); **Tecnoservicecamere s.c.p.a.** (0,37 per cento); **IC Outsourcing s.c.r.l.** (0,23 per cento); **Si.Camera s.r.l.** (0,90 per cento); **Infocamere s.cons.p.a.** (0,38 per cento); **Ecoceved s.c.r.l.** (0,29 per cento); **Borsa Merci Telematica Italiana s.cons.p.a.** (43,35 per cento); **Aeroporto di Bologna "G. Marconi" s.p.a.** (0,11 per cento – società quotata); **Al.Ma. s.r.l. – Scuola Internazionale di Cucina italiana** (23,80 per cento); **CAL - Centro Agro- Alimentare e Logistica s.r.l.** (8,70 per cento); **CEPIM - Centro Padano Interscambio Merci s.p.a.** (2,02 per cento); **C.R.P.A. – Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a.** (1,14 per cento); **Fiere di Parma s.p.a.** (11,99 per cento); **Gal Del Ducato s.cons.a r.l.** (17,24 per cento); **Parma Alimentare – Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l.** (58,10 per cento); **S.A.P.I.R.- Porto Intermodale Ravenna s.p.a.** (0,06 per cento); **SO.GE.AP.- Soc. Gestione Aeroporto di Parma s.p.a.** (2,97 per cento); **Unioncamere Servizi Emilia-Romagna s.r.l.** (11,70 per cento).

3.1 Al 31 dicembre 2019, risultavano in liquidazione le seguenti società: Retecamere s.cons.a r.l. in liquidazione (0,09 per cento); SO.PR.I.P. s.r.l. in liquidazione (10,83 per cento).

3.2 Alla data odierna non sono più detenute le seguenti società: Dintec – Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l.; Isnart – Ist. Nazionale Ricerche Turistiche s.c.p.a; Parma Turismi s.r.l. in liquidazione; Tecnoborsa s.c.p.a.; Job Camere s.r.l. in liquidazione; Tirreno Brennero s.r.l. in liquidazione.

4. Al 31 dicembre 2019, l'Ente dichiara di detenere le seguenti partecipazioni indirette: **Aries s.c.a.r.l.**, detenuta tramite Si.Camera s.r.l. (1,00 per cento quota della società tramite; 0,00292 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **Dinamica s.c.a.r.l.**, detenuta tramite Centro Ricerche Produzione Animali s.p.a. (76,00 per cento quota della società tramite; 0,863 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio);

Ecocerved s.c.a.r.l., detenuta tramite Infocamere s.c.a.r.l. (37,8 per cento quota della società tramite; 0,142 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **Iconto s.r.l.** detenuta tramite Infocamere s.c.a.r.l. (100 per cento quota della società tramite; 0,38 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **IC Outsourcing s.c.r.l.**, detenuta tramite Ecocerved s.c.a.r.l. (2,04 per cento quota della società tramite; 0,0058 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio), Infocamere s.c.a.r.l. (38,77 per cento quota della società tramite; 0,145 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio), Sistema Camerale Servizi s.r.l. (0,03 per cento quota della società tramite; 0,0003 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **I.Ter s.c.r.l.**, detenuta tramite Sistema Camerale Servizi s.r.l. (1,00 per cento quota della società tramite; 0,00292 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **New Agriform Romagna s.r.l. in liquidazione**, detenuta tramite Dinamica s.r.l. (3,142 per cento quota della società tramite; 0,0272 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **Retecamere s.cons.r.l. in liquidazione**, detenuta tramite Infocamere s.c.a.r.l. (2,30 per cento quota della società tramite; 0,00869 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio); **Unimerctorum s.r.l.**, detenuta tramite Sistema Camerale Servizi s.r.l. (33,33 per cento quota della società tramite; 0,2996 per cento quota di partecipazione indiretta della Camera di commercio).

5. La Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue, escludendo dalla verifica la società Aeroporto G.Marconi s.p.a. che, in quanto quotata in mercati regolamentati, rientra nella disciplina del tusp solo se espressamente previsto^{2,3}

6. UNIONTRASPORTI S.C.R.L.

6.1 Uniontrasporti s.c.r.l. è una società *in house* del sistema camerale soggetta a controllo analogo congiunto. L'Ente riferisce che la partecipazione nella società è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio di Parma.

² Ai sensi dell'art.1, comma 5, del tusp le disposizioni del medesimo tusp si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *p*, nonché alle società da esse controllate.

³ Va, comunque, ricordato quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, secondo la quale "il legislatore, pertanto, non legittima, *tout court*, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione).

6.2 La società si è dotata di un organo amministrativo composto da tre membri, nominati in data 27 maggio 2020.

La relativa delibera non motiva in ordine alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11 del tusp.

Detto articolo, ai commi 2 e 3, prevede, infatti, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera, da trasmettere anche alla Sezione regionale di controllo, motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

6.3 Si riscontra l'adeguamento dello statuto societario al disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, per quanto riguarda l'organo amministrativo, e dell'art.16, comma 3, del tusp per quanto riguarda il fatturato delle società *in house*.

6.4 L'art. 20 dello statuto disciplina il "Comitato per il controllo analogo", composto da un numero massimo di 3 componenti, al quale sono attribuiti "compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci" nonché compiti di vigilanza e controllo "sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi".

6.5 Nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, l'Ente evidenzia che "La società è strategica per l'Ente nonché per il sistema camerale in quanto costituita, secondo il modello dell' *in house providing*, per fornire un supporto di tipo strumentale e/o funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti camerali. Sono in corso una serie di attività progettuali che porteranno allo sviluppo del fatturato della partecipata, con valori medi del triennio pari o superiori al milione di euro".

6.6 Nel prendere atto delle considerazioni svolte, la Sezione rileva come la società rientri nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), tusp e invita l'Ente ad assumere iniziative idonee al superamento della criticità.

7. TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

7.1 Tecnoservicecamere s.c.p.a., è una società *in house* del sistema camerale. Nei provvedimenti di revisione ordinaria, l'Ente afferma che la partecipazione nella società è ritenuta strategica per l'Ente, nonché per il sistema camerale in

quanto costituita, secondo il modello dell'*in house providing*, "per fornire un efficace ed efficiente supporto di tipo strumentale e/o funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti camerali".

7.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati in data 4 giugno 2020.

Pur dovendosi dare atto della rilevante dimensione organizzativa della società, si rileva come la delibera non rechi indicazione delle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e delle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11 del tusp.

8. IC OUTSOURCING S.C.R.L.

8.1 IC Outsourcing è una società *in house* del sistema camerale, soggetta a controllo analogo congiunto. L'Ente dichiara nei provvedimenti di revisione ordinaria che la partecipazione nella società è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio di Parma e richiama l'art.1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (come modificata dal D. Lgs. 219/2016)⁴.

L'Ente afferma che la società "ha lo scopo di fornire servizi di immagazzinamento e movimentazione di archivi cartacei, loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici" e svolge un'attività riconducibile alle funzioni riconosciute alle camere di commercio dall'art. 2, comma 2, lett. b) della citata legge n. 580 del 1993.

8.2 La società è gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati in data 9 maggio 2018.

La relativa delibera risulta inviata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, Sezione direttamente competente in relazione alla sede della società.

9. SI.CAMERA S.R.L.

9.1 Si.Camera è una società *in house* del sistema camerale, soggetta a controllo analogo congiunto.

9.2 Nel piano aggiornato al 31 dicembre 2018, l'Ente prevedeva specifiche misure di razionalizzazione, consistenti nell'operazione di cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di

⁴ Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 580 del 1993: "Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. e nell' acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda del citato centro studi preposto alla formazione. L'operazione risulta perfezionata con decorrenza degli effetti dal mese di luglio 2020. Nel piano aggiornato al 31 dicembre 2019, la Camera di commercio riferisce che "l'operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l'esigenza di concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi".

9.3 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato in data 25 giugno 2020. La delibera non enuncia le "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e le "esigenze di contenimento dei costi" richieste dall'art. 11 del tusp.

9.4 L'art 11 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci ovvero dall'amministratore unico.

Tale disposizione deve esser interpretata e applicata conformemente all'art. 11, (commi 2 e 3) del tusp lì ove stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

9.5 Con riferimento alle partecipate di Si.Camera s.r.l., la Sezione si riserva di effettuare approfondimenti in sede di esame dei prossimi piani di razionalizzazione.

10. INFOCAMERE S.CONS.P.A.

10.1 Infocamere è una società *in house* del sistema camerale soggetta a controllo analogo congiunto.

Nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2018, l'Ente prevedeva il mantenimento della partecipazione con misure di razionalizzazione della società, precisando che: "Durante l'assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata prospettata l'ipotesi di procedere con una fusione per unione o per

incorporazione con la società Digicamere, in considerazione dell'affinità e della complementarità delle attività svolte dalle due società".

Nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, l'Ente riferisce che "L'operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 del codice civile è avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 2020. In merito ai vantaggi della fusione, si sottolinea che le due società entrambe in house nel sistema camerale, svolgono nell'ambito di quest'ultimo attività diverse tra loro ma affini e complementari, rientranti nel settore "Information Technology" e la concentrazione delle attività in una sola entità risulta ad oggi il migliore assetto organizzativo per garantire e supportare l'esercizio delle attività istituzionali delle camere di commercio con il conseguimento di economie di scopo, ampliamento dell'offerta derivante dall'integrazione di competenze accumulate dalle due aziende ed efficientamento di costi di gestione".

10.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati in data 23 maggio 2019.

10.3 L'art. 15 dello statuto societario, pubblicato sul sito web della società, stabilisce che "La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili".

Tale previsione non risulta conforme a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del tusp, secondo cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

10.4 Con riferimento alle partecipate di Infocamere, la Sezione si riserva approfondimenti in occasione dell'esame dei prossimi piani di razionalizzazione.

11. ECOCERVED S.C.R.L.

11.1 Ecocerved è una società *in house* del sistema camerale, soggetta a controllo analogo congiunto.

La Camera di commercio di Parma riferisce che la partecipazione è ritenuta

strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che l'attività della società è riconducibile alle funzioni riconosciute dall'art. 2, comma 2, lett. d-ter), della legge n. 580 del 1993 (come modificata dal d.lgs. n. 219/2016).

11.2 Lo statuto societario risulta conforme alle norme previste dall'art. 11, commi 2 e 3, del tusp e dall'art. 16, comma 3, del tusp.

11.3 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominato in data 29 aprile 2020. La delibera di nomina correla la scelta "con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa vigente e tenuto conto della natura consortile della società, del n° di Soci di oltre 40 e della necessità di assicurare la più ampia condivisione nella gestione dei servizi istituzionali di natura nazionale quale in primis l'Albo Gestori Ambientali".

11.4 Nei provvedimenti di ricognizione annuale in esame non viene espressamente rilevata l'esigenza di intervenire per il contenimento dei costi di funzionamento della società.

12. BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.CONSP.A.

12.1 La Camera di commercio stabilisce il mantenimento senza interventi della società in esame in quanto la partecipazione è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La società viene qualificata di diritto singolare⁵ e si richiama, a tal fine, il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 (modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97)⁶.

12.2 L'organo amministrativo è attualmente composto da tre membri nominati in data 24 aprile 2018.

La Sezione osserva che la delibera non motiva in ordine alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11 del tusp.

12.3 L'art. 34 dello statuto prevede la nomina di un Comitato per il controllo analogo "con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci". L'organo in esame ha altresì "il compito di

⁵ Per un approfondimento della tematica relativa alle società di diritto singolare si rinvia alla relazione allegata alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/REF/20 (§ 1.4).

⁶ L'art. 8, comma 2, del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 recante "Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici" prevede: "La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».

vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi".

13. AL.MA. S.R.L. – SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA

13.1. All'esito delle ricognizioni effettuate, l'Ente prevede il mantenimento della partecipazione e afferma che la società, che ha sede nella Reggia di Colorno e gestisce la Scuola internazionale di cucina italiana, produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

Nei piani in esame, la Camera di commercio riferisce che "La società, attraverso la gestione della Scuola internazionale di cucina italiana di Colorno - struttura unica nel suo genere a livello nazionale - promuove la cucina e la ristorazione, ma anche le materie prime, i prodotti e i vini italiani, ivi compresi quelli di produzione del territorio parmense, molti dei quali si fregiano del riconoscimento DOP e IGP. Essa contribuisce quindi, anche attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative gastronomiche ed educational, a favorire la conoscenza e le migliori modalità di consumo dei prodotti tipici del territorio, la cui economia presenta una forte vocazione enogastronomica".

13.2 L'Ente esclude che ricorrano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del tusp e precisa, nel piano aggiornato al 31 dicembre 2017, che, con riguardo alla necessità di contenere i costi di funzionamento, "sono già state realizzate, come descritto nella relazione sui risultati ottenuti in attuazione del piano di razionalizzazione adottato dalla Camera di commercio di Parma nel 2015, accurate politiche di contenimento".

13.3 La Sezione prende atto delle misure adottate e invia l'Ente a effettuare periodicamente l'esame organico di tutti i costi di funzionamento della società dandone atto nel piano di revisione ordinaria, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione.

14. CAL - CENTRO AGRO- ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE

14.1 Con riferimento alla partecipazione diretta nella società Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. cons., che l'Ente qualifica di diritto singolare⁷ (legge

⁷ In merito alla nozione di società di diritto singolare, si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 58/2020/VSGO - §) 5.2 - concernente l'esame dei piani di revisione ordinaria del Comune di Parma: "5.2 In relazione alla presunta natura di diritto singolare della società in esame, in riferimento alla legge regionale n. 38 del 1975, abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 19 gennaio 1998, n. 1, questa Sezione osserva quanto segue. L'art. 1, comma 4, lett. a), del tusp, nel delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, prevede che restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della

regionale 30 maggio 1975, n. 38, art. 3), se ne prevede il mantenimento senza interventi.

L'Ente dichiara che la società, costituita in forza di un'apposita legge regionale per la costruzione e la gestione del mercato agro-alimentare di Parma, svolge un'attività di rilevante importanza sia per il tessuto socio-economico che per il sistema produttivo del territorio; riferisce, altresì, che la partecipazione non comporta oneri.

Nei piani in esame, qualifica la propria partecipazione non di controllo e precisa che la pubblica amministrazione controllante è il Comune di Parma, socio di maggioranza.

14.2 Nel provvedimento 2020, la Camera di commercio afferma che il piano di ristrutturazione del debito è scaduto il 31 dicembre 2019, ma che la società non ha completato il piano di alienazioni immobiliari ivi previste finalizzato al rimborso integrale dell'indebitamento aziendale. Riferisce, inoltre, che sono in corso di valutazione due scenari alternativi: avvio di un confronto con i creditori della società finalizzato alla predisposizione di un nuovo accordo di ristrutturazione con rinegoziazione dei termini del rimborso dell'indebitamento; valutazione di ipotesi di aggregazione della società con altri soggetti analoghi attivi in ambito regionale. Segnala, da ultimo, che la Regione Emilia-Romagna "ha approvato un protocollo di intenti per attivare una rete tra i centri agroalimentari e i mercati all'ingrosso della Regione volta a favorire la cooperazione, l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e organizzativo, promuovere insieme iniziative per lo sviluppo, anche sui mercati esteri, e migliorare quindi la qualità dei servizi offerti. Lo studio dell'integrazione, in fase avanzata, si configura come un'operazione funzionale

gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". L'esatta individuazione della nozione di società di diritto singolare assume, pertanto, rilievo ai fini della esatta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del tusp. Al riguardo, si osserva, in via generale, che affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d'essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati. In proposito, si richiama l'orientamento espresso in data 18 novembre 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla luce dell'orientamento citato, non si ritiene che possa considerarsi di "diritto singolare" una società che tragga la sua origine storica in una norma regionale che unicamente demandi al Consiglio regionale su proposta della Giunta, l'emanazione di "indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti" (art. 3 l.r. n. 38 del 1975), né in una norma che genericamente preveda, per la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, il ricorso allo strumento delle società per azioni o delle società consortili per azioni (art. 6 della l.r. 1 del 1998). Discende da ciò la piena applicabilità alla società in esame delle disposizioni contenute nel tusp."

al miglioramento dell'operatività e al raggiungimento di uno stabile equilibrio economico-patrimoniale".

15. CEPIM - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A.

15.1 All'esito delle ricognizioni periodiche effettuate, la partecipazione in Cepim s.p.a. viene mantenuta senza interventi in quanto ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento finalità istituzionali della Camera di commercio di Parma, nonché "per la costituenda Camera di commercio dell'Emilia che nascerà dall'accorpamento delle Camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, in quanto la società gestisce un'infrastruttura con un bacino di riferimento di dimensioni quanto meno interprovinciali".

15.2 L'Ente ha dichiarato nei provvedimenti in esame di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lett. f). La Sezione rileva, tuttavia, l'assenza di un'analisi dei costi di funzionamento, prodromica al relativo necessario contenimento e sollecita la Camera di commercio ad approfondire, in occasione del prossimo piano di razionalizzazione, l'analisi dei costi di funzionamento della società.

16. C.R.P.A. – CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A.

16.1 Con riferimento al Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a., i piani di revisione ordinaria esaminati prevedono il mantenimento della partecipazione senza interventi.

L'Ente dichiara che la società promuove "il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario, e mira a conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura compatibile, attraverso la promozione, organizzazione e diffusione della ricerca, favorendo l'incremento delle conoscenze del settore agro-alimentare, zootecnico e ambientale".

Precisa, inoltre, che la partecipazione non comporta oneri.

16.2 La Camera di commercio qualifica la propria partecipazione di controllo e evidenzia di aver aderito, con deliberazione n. 152 assunta dalla Giunta camerale il 29 novembre 2018, al patto parasociale esistente tra la Camera di commercio di Reggio Emilia, il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, nella forma del 'sindacato di controllo', dietro coinvolgimento della Camera di commercio di Reggio Emilia.

16.3 L'organo amministrativo è attualmente composto da cinque membri, nominati, in data 15 maggio 2019, con delibera motivata dell'assemblea ordinaria.

17. FIERE DI PARMA S.P.A.

17.1 Quanto alla partecipazione in Fiere di Parma s.p.a., l'Ente ne prevede il

mantenimento senza interventi, precisando che la partecipazione nella società è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Riferisce, altresì, che la partecipazione non comporta oneri per l'Ente e che l'attività fieristica svolta dalla società contribuisce al sostegno della competitività delle imprese e dei territori, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e alla promozione del turismo.

17.2 In merito alla società in esame, la Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla sussistenza di due patti parasociali distinti (il primo tra Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Parma e l'altro tra la Camera di commercio e alcuni soci privati, esponenti del tessuto economico locale) e sulla conseguente impossibilità per i soci pubblici di esercitare il controllo sulla società in esame.

In proposito, la Camera di commercio riferisce, con il provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, che l'esistenza di due patti parasociali distinti "mette in evidenza il fatto che pur essendo presenti nella compagine sociale diversi soci pubblici, questi rappresentano realtà differenti e sono portatori di interessi pubblici non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Regione - Enti locali - Camere di commercio), ciò che può determinare il formarsi di maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi pubblici rappresentati dagli Enti soci" e ribadisce che la società non può, pertanto, essere considerata in controllo pubblico congiunto.

Evidenzia, altresì, che "la Società sta pianificando ulteriori interventi di crescita concentrati sia sullo sviluppo del polo fieristico di Parma sia sulle sue connessioni con attori nazionali e globali finalizzati a migliorare la produttività e attrattività della quartiere fieristico ed ampliare le sue attività internazionali; in tale ottica una maggiore presenza di soggetti privati nella compagine sociale potrebbe facilitare l'apporto di nuove risorse e competenze indispensabili a garantire lo sviluppo della società e le necessarie condizioni di flessibilità e dinamicità operativa tese a favorire una governance più efficace e adatta al contesto competitivo internazionale in cui opera la società. Nel mese di giugno 2020 i soci pubblici Comune di Parma, Provincia di Parma e Camera di commercio hanno sottoscritto una lettera d'intenti mirata a favorire la crescita della componente privata nella compagine sociale attraverso l'alienazione di una quota complessiva di capitale compresa tra il 7,50 e il 10%".

17.3 La Sezione, richiamando le considerazioni contenute nella deliberazione n. 84/2020/VSGO, relativa all'esame degli atti di revisione ordinaria 2017-2018

della Provincia di Parma, rileva l'incoerenza dell'attuale assetto societario, nel quale alla maggioranza pubblica del capitale non corrisponde il controllo della società.

18. GAL DEL DUCATO S.CONS. A R.L.

18.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della società in esame, in quanto ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La Camera di commercio di Parma precisa che la società si prefigge il sostegno alle aree rurali svantaggiate dei territori di Parma e Piacenza attraverso l'offerta di supporto alla creazione di partenariati finalizzati alla gestione di progetti di sviluppo di interesse locale e l'elaborazione e gestione di progetti europei adeguati ad intercettare incentivi comunitari, nazionali e locali.

18.2 GAL del Ducato s.c.r.l. è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale⁸.

L'art. 4, comma 6⁹, del tusp fa espressamente salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013

⁸ Per un approfondimento della tematica relativa ai GAL si rinvia alla relazione allegata alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/REF/20 (§ 4.3.2.1). In essa, in particolare, si rileva che "L'art. 4 del Testo unico sulle società pubbliche, dedicato alle *'Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche'*, aveva direttamente legittimato, sin dall'origine, la detenzione, da parte di amministrazioni pubbliche, di società (solitamente, consortili) deputate alla gestione di "gruppi di azione locale". L'art. 4, comma 6, nell'attuale formulazione, figlia della novella apportata dalla legge di bilancio per il 2019, fa espressamente salva *'la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014'*. La prima delle norme europee a cui il TUSP fa rinvio è costituito dal regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1303/2013/UE, recante disposizioni comuni e generali su una serie di fondi strutturali, che, all'art. 34, definisce il ruolo ed i compiti dei "Gruppi di azione locale"(estesi dall'art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013, già esaminato) ed a cui si affiancano, nel settore specifico del Fondo europeo per gli affari e marittimi e la pesca, quelli operanti ai sensi dell'art. 61 del regolamento n. 508/2014/UE. Oltre alla legittimazione sotto il profilo dell'inerenza alla missione istituzionale, il TUSP, all'art. 26, comma 6-bis, inserito, come detto, dalla legge n. 145 del 2018, esclude le partecipazioni di tale natura dal processo annuale di revisione imposto dall'art. 20 del TUSP. Le società gerenti gruppi di azione locale, pertanto, possono continuare a essere detenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, fra esse, dagli ordini professionali, nazionali e territoriali, senza valutare periodicamente i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, salvo informare, naturalmente, la relativa gestione economico-finanziaria, nonché i rapporti contrattuali con gli enti soci, ai canoni *'di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza'* (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), costituenti diretta attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione e richiamati fra gli obiettivi sottostanti a tutto il Testo unico delle società pubbliche, che, come dispone l'art. 1, comma 2, *'sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica'*. Rimangono, naturalmente, applicabili, sia nei confronti delle amministrazioni socie che delle società costituenti gruppi di azione locale (in particolare, ove qualificabili come "società a controllo pubblico" o "in house") le altre disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché quelle aventi fonti in differenti plessi normativi.

⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”.

L' art. 26, comma 6-*bis*¹⁰, del tusp, inoltre, esclude le partecipazioni di tale natura dal processo annuale di revisione imposto dall'art. 20.

18.3 Nella deliberazione n. 66/2018/VSGO concernente l'esame del piano di revisione straordinaria della Camera di commercio di Parma, la Sezione aveva riscontrato “la sussistenza delle fattispecie richiamate all'art. 20, comma 2, *lett. b)*, di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (la società risulta avere 6 amministratori e 1 dipendente) e di cui agli artt. 20, comma 2, *lett. d)* e 26, comma 12-*quinqües*, avendo realizzato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro”.

In proposito, nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2017, l'Ente precisa: “in merito alla rilevata presenza in capo alla società delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, *lett. b)* e *lett. d)*, si evidenzia che al 31/12/2017, ed all'oggi, la società ha un numero di dipendenti pari al numero di amministratori, mentre il fatturato non raggiunge l'ammontare stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinqües*; tuttavia, poiché la società è stata costituita nel maggio 2018, va evidenziato, quanto alla determinazione del fatturato medio del triennio (2015-2017), che al 31/12/2017 non si sono ancora compiuti i primi 36 mesi di effettiva attività”.

18.4 Nei provvedimenti aggiornati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, l'Ente non ha redatto una scheda di sintesi che riporti la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal tusp, ciò in quanto “società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale di cui all'art. 4, co. 6”.

19. PARMA ALIMENTARE – INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.

19.1 L'Ente nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019 prevede il mantenimento della società con misure di razionalizzazione, da attuarsi entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, riferisce “Al fine di garantire una migliore operatività alla società e considerata la natura strategica delle sue attività per il tessuto economico-produttivo locale, si è aperto un confronto tra i componenti della compagine

¹⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145,

sociale finalizzato a valutare l'eventuale trasferimento della partecipazione di controllo della società a favore dei soci privati. Tali valutazioni sono state sospese in considerazione dell'impegno della società nel programma di iniziative previste all'interno dell'anno di Parma capitale italiana della cultura 2020 (successivamente esteso al 2021). Nel corso dei prossimi mesi verrà riavviato il confronto tra i soci al fine di verificare la possibilità di ridisegnare la compagine societaria in senso privatistico e si procederà a definire le eventuali modalità di attuazione dell'operazione. In sede di Revisione Ordinaria al 31/12/2020, l'Amministrazione prenderà atto delle risultanze del confronto avviato all'interno della compagine societaria e ne valuterà le eventuali conseguenze".

Nel medesimo provvedimento evidenzia, inoltre, che la società "ha da tempo una particolare attenzione al contenimento dei costi, anche sulla base delle direttive fornite dall'Ente, socio controllante, ma la riduzione del budget gestionale non ha comportato alcuna restrizione dei progetti promossi dalla società per la promozione delle filiere locali".

19.2 La Sezione, pur prendendo atto delle considerazioni svolte, rileva come la società rientri nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), tusp e si riserva ogni ulteriore valutazione nell'esame dei successivi piani di razionalizzazione.

20. S.A.P.I.R.- PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A.

20.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della società in esame e qualifica la propria partecipazione non a controllo pubblico¹¹ in quanto "pur essendo presenti nella compagine sociale diversi soci pubblici, questi rappresentano realtà differenti e sono portatori di interessi pubblici non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Regione-Enti locali- Camere di commercio), ciò che può determinare il formarsi di maggioranza mutevoli sulla base dei diversi interessi pubblici rappresentati dagli Enti soci".

Riferisce, altresì, che la partecipazione non comporta oneri per l'Ente e consente l'incasso annuale di dividendi (per il 2018 € 2.085,11, per il 2019 € 1.765,17).

20.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri. Lo statuto, aggiornato alla data del 27 maggio 2019, ma non in linea con la normativa dettata per le società a controllo pubblico, prevede all'art. 20 che "il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, salvo diversa delibera di Assemblea ordinaria [...], delibera con la quale si potrà stabilire un diverso numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in

¹¹ Questa Sezione, in ordine alla sussistenza del controllo pubblico nella società in esame, richiama le considerazioni espresse nella deliberazione n. 106/2020/VSGO concernente l'esame dei piani di revisione ordinaria del Comune di Forlì (§.4.14.4).

ogni caso non superiore a nove e non inferiore a tre”.

20.3 La Sezione rileva l’incoerenza dell’attuale assetto societario, nel quale alla maggioranza pubblica del capitale (la quota pubblica pari al 52,571 per cento è complessivamente superiore alla quota privata) non corrisponde il controllo della società e si riserva ogni ulteriore valutazione nell’esame dei prossimi piani di razionalizzazione.

21. SOGEAP S.P.A.

21.1 L’Ente prevede il mantenimento senza interventi di Sogear s.p.a. ritenendo la partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sogear s.p.a. svolgerebbe secondo l’Ente un servizio di interesse generale¹².

21.2 La società, che gestisce in concessione lo scalo aeroportuale di Parma, ha riportato un risultato d’esercizio negativo dal 2014 al 2017, nonché nel 2019.

Dal provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2018, si evince che in data 24 gennaio 2019, l’assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo di euro 8.499.996 e che tale importo è stato interamente sottoscritto dai soci privati; l’operazione ha comportato una riduzione della partecipazione dell’Ente attualmente pari al 2,97 per cento.

21.3 La Camera di commercio riferisce che, in data 7 aprile 2016, è stato approvato dall’Assemblea dei soci il Piano industriale di sviluppo strategico 2016-2020 “incentrato principalmente sull’attività cargo, da affiancare a quella di trasporto passeggeri e di centro per l’aviazione executive”.

Nel piano aggiornato al 31 dicembre 2019, l’Ente afferma che “Nella relazione al consuntivo 2017, approvato nel giugno 2018, la società ha confermato che il piano strategico 2016-2020 approvato dall’Assemblea dei soci nell’aprile 2016 continua a rappresentare la linea di sviluppo futuro seguita dal management. Allo scopo di preservare la liquidità, nel corso del 2017 la società ha gestito le priorità degli interventi, raggiungendo fondamentali obiettivi di carattere autorizzativo: firma dell’accordo quadro con ENAV in funzione del regolamento UE 139/2014, ottenimento del nulla osta tecnico di ENAC per le successive fasi dell’iter di approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale, ottenimento dal Ministero dei trasporti del parere di non contrasto per la trasformazione dell’Aeroporto di Parma in aeroporto a vocazione cargo, certificato di aeroporto

¹² In proposito, si rinvia alle considerazioni svolte nella già citata deliberazione di questa Sezione n. 58/2020/VSGO - §) 22 - concernente l’esame dei piani di revisione ordinaria del Comune di Parma.

ex regolamento UE 139/2014, approvazione da parte dell'ENAC del piano quadriennale degli investimenti. Nell'ultimo biennio l'aeroporto di Parma ha iniziato a porre in opera gli interventi infrastrutturali pianificati e descritti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale per il periodo 2018-2023. A novembre 2019 sono stati eseguiti i lavori previsti nella Fase 1 degli interventi per lo sviluppo: si è conseguito così l'incremento delle prestazioni delle attuali infrastrutture di volo sia in termini di capacità portante che in termini di vita utile. Questo passaggio è propedeutico alla realizzazione dell'allungamento della pista che consentirà di avere una TORA (Take Off Run Available) di 3.000 m entro il 2022. Sono già iniziati i primi voli che rientrano nel progetto "cargo" che porterà l'aeroporto a diventare un punto di riferimento per il trasporto merci in tutto il nord Italia. In questi ultimi mesi la società ha poi segnalato la disponibilità dello scalo come base della distribuzione dei vaccini a contrasto del virus SarsCovid-19 che potrebbero così essere sdoganati, stoccati e distribuiti in un vasto territorio del nord Italia; la Regione Emilia Romagna e le autorità competenti hanno già manifestato interesse avviando il confronto sugli aspetti operativi dell'attività".

21.4 La Sezione nel prendere atto di quanto sopra, si riserva di valutare i relativi sviluppi in occasione dell'esame del prossimo provvedimento di revisione ordinaria.

22. UNIONCAMERE SERVIZI EMILIA-ROMAGNA S.R.L.

22.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della società in esame; la partecipazione è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità e non comporta oneri.

Riferisce, da ultimo nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, che la società "ha acquisito nel gennaio 2001 una porzione immobiliare sita in Bologna, adibita ad uso uffici, parte della quale destinata a sede dell'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna e gestita tramite contratto di locazione di durata pluriennale con soggetti privati e pubblici, fra cui la Regione Emilia-Romagna [...] la società è stata costituita tra le 9 Camere di commercio dell'Emilia-Romagna per dotare detta Unione Regionale degli spazi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, individuate dall'art. 6 della L. 580/1993. E' società patrimoniale di sistema di tipo strumentale in quanto opera per il funzionamento dell'Unione Regionale, alla quale tutti i soci di Unioncamere Servizi sono associati".

Il citato art. 6, al comma 1, della legge n. 580 del 1993 stabilisce che "Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi

del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati”.

22.2 La Camera di commercio di Parma afferma di essersi riservata, con la deliberazione della Giunta camerale del 27 settembre 2017, n. 133, di rivalutare il mantenimento della partecipazione, deciso in occasione della revisione straordinaria, all’esito del processo di accorpamento nella costituenda Camera di commercio dell’Emilia, ma segnala il processo di accorpamento, avviato formalmente il 1° marzo 2018, è al momento sospeso.

Precisa che “solo al termine delle procedure di accorpamento in corso le Camere di commercio rimanenti decideranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge 580/1993, in merito al mantenimento dell’associazione regionale. A seguito di tale determinazione, la posizione della società potrà essere eventualmente rivalutata, mentre allo stato gli assets patrimoniali della società – costituiti dalla porzione di immobile gravata da mutuo ipotecario in scadenza il 31/12/2023 e locata con contratti pluriennali - non consentono valutazioni alternative rispetto al mantenimento della partecipazione, onde evitare di creare un danno patrimoniale all’Unione e alle altre camere di commercio socie”¹³.

22.3 Nel prendere atto delle valutazioni rappresentate, richiamando le osservazioni già formulate con la deliberazione n. 66/2018/VSGO, si deve rilevare come la società rientri nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, lettere b) e d), del tusp.

23. SO.PR.I.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

23.1 Nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, l’Ente riferisce sulle persistenti difficoltà della procedura liquidatoria attivata nell’anno 2015.

¹³ L’acquisto dell’immobile e i lavori di ristrutturazione sono stati finanziati con un mutuo ipotecario oggetto di alcune rinegoziazioni nel corso degli anni e attualmente in scadenza al 31 dicembre 2031.

In particolare, espone che il liquidatore, nell'assemblea dei soci del 21 gennaio 2020, ha informato che l'attività di liquidazione, a differenza di quanto previsto nel piano di concordato (che indicava come data di chiusura il 31 dicembre 2017), è ancora in corso e che è proseguita l'attività di razionalizzazione dei costi.

23.2 La Sezione prende atto di quanto rappresentato nei provvedimenti esaminati e si riserva di valutare gli sviluppi della procedura in occasione del prossimo piano di razionalizzazione.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma e richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità segnalate;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione, anche con riferimento alle partecipazioni indirette e a quelle in liquidazione;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio di Parma e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti-banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il presidente

(Marco Pieroni)

firmato digitalmente

Il relatore

(Massimo Romano)

firmato digitalmente

Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Roberto Iovinelli)